Codice DB1014

D.D. 26 marzo 2014, n. 61

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo acquedottistico ubicato in localita' San Germano, nel comune di Torre Canavese (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Torre Canavese (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 12 novembre 2013 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 236/2013 del 12 novembre 2013 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo acquedottistico ubicato in località *San Germano*, nella particella catastale n. 45 del foglio di mappa IX censito al N.C.T. del medesimo Comune di Torre Canavese.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con note del 31 maggio 2012 e del 24 luglio 2013, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La Provincia di Torino, con determinazione n. 428-192916/2002 del 3 settembre 2002, aveva autorizzato la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione del pozzo di cui sopra; la nuova captazione, profonda 180,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7.04.2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3.12.2012, tra -118,00 e -128,00 metri e tra -140,00 e -160,00 da un sistema acquifero profondo con un grado di vulnerabilità molto basso.

Prima che le acque prelevate dal pozzo vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo – pari a 1,20 l/s – e sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità dell'acquifero captato molto basso.

In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dal pozzo, l'area di salvaguardia è stata dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; tale area è stata pertanto delimitata, in via cautelativa, orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10<sup>-4</sup> e considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni,
  rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola 2 – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia

del pozzo ubicato nel Comune di Torre Canavese – Planimetria dell'area di salvaguardia – scala 1:1.000 – D.P.G.R. 11.12.2006", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia presentata ricade totalmente nel territorio del Comune di Torre Canavese (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota del 5 luglio 2012, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione.

In merito alla proposta in argomento l'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ivrea (TO) – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 31 luglio 2012, ha evidenziato l'impossibilità di esprimere il proprio parere di competenza dal momento che non risulta alcuna istanza da parte dell'ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il rilascio del giudizio di qualità e idoneità d'uso dell'acqua del nuovo pozzo ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Con nota in data 10 settembre 2012 la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha richiesto all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ivrea l'avvio dei controlli di qualità sull'acqua da destinare al consumo umano che sarà prelevata dal pozzo ubicato in località *San Germano* – nel Comune di Torre Canavese (TO) – ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Successivamente, la stessa Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ivrea, con nota del 30 ottobre 2013, ha evidenziato che, dei quattro campionamenti necessari dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia, allo stato attuale ne sono stati effettuati solo tre in data 05.11.2012, 04.03.2012 e 06.08.2013; dall'esame dei risultati delle analisi eseguite sui citati campioni d'acqua non sono emerse particolari criticità dal punto di vista sia chimico-fisico che batteriologico; tuttavia il giudizio espresso non può che avere carattere di provvisorietà in quanto una valutazione definitiva potrà essere fatta solo successivamente al termine del ciclo di campionamento previsto dalla vigente disposizione normativa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 22 agosto 2012, non ha rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alla proposta presentata, evidenziando, tuttavia, alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare che:

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e degli eventuali piazzali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- qualora la Cascina Costa e la Cascina di San Giacomo, attualmente abbandonate e non collegate alla rete fognaria, fossero recuperate per uso abitativo dovranno essere collettate alla rete comunale o comunque dovranno essere previsti sistemi di smaltimento dei reflui idonei ai fini della salvaguardia della risorsa idrica.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 44, 45, 57, 58, 109 e 110 del foglio di mappa n. 9 censito al N.C.T. del Comune di Torre Canadese (TO).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49, in data 5 dicembre 2013.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta é stata dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 1,20 l/s, corrispondente alla portata massima estraibile dal pozzo;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- prima che le acque emunte dal pozzo vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 44, 45, 57, 58, 109 e 110 del foglio di mappa n. 9 censito al N.C.T. del Comune di Torre Canavese, sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporsi in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e agli atti con la documentazione trasmessa, comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà altresì essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 428-192916/2002 del 3 settembre 2002 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione di un pozzo ubicato in località *San Germano*, nella particella catastale n. 45 del foglio di mappa IX censito al N.C.T. del Comune di Torre Canavese (TO);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 22 agosto 2012 – prot. n. 85763;

viste le note dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ivrea (TO) – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 31 luglio 2012 – prot. n. 0688/0074547 ed in data 30 ottobre 2013 – prot. n. 1122/0099812;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*" n. 236/2013 del 12 novembre 2013, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione in oggetto;

vista la nota, in data 12 novembre 2013 – prot. n. 0003793, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"

## **DETERMINA**

- a) L'area di salvaguardia del nuovo pozzo acquedottistico ubicato in località *San Germano*, nel Comune di Torre Canavese (TO), é definita come risulta nell'elaborato "Tavola 2 Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo ubicato nel Comune di Torre Canavese Planimetria dell'area di salvaguardia scala 1:1.000 D.P.G.R. 11.12.2006", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 1,20 l/s.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 44, 45, 57, 58, 109 e 110 del foglio di mappa n. 9 censito al N.C.T. del Comune di Torre Canavese), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque emunte dal pozzo prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Torre Canavese affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010.

Il Dirigente Agata Milone